

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2173)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMA, SICA, MURMURA e COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1975

Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, stabilisce che la maggiore età si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno.

Dispone altresì che, con la maggiore età, si acquista la capacità di compiere « tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa ».

Per l'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativa all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, i testimoni — la cui assistenza è richiesta per vaste categorie di atti — « debbono essere maggiori di anni 21 ».

Dal combinato disposto delle due norme citate deriva che i cittadini, i quali abbiano compiuto gli anni 18 e non gli anni 21, hanno

capacità di compiere atti giuridici, ma non di assistere agli stessi nella qualità di testimoni o di fidejacenti.

È evidente l'opportunità che la norma regolatrice della capacità di intervento negli atti giuridici, al fine di accertare la volontà e l'identità dei soggetti di diritto, stabilisca requisiti non difformi da quelli che regolano la capacità di agire dei soggetti medesimi.

Al fine di porre rimedio alla discrasia sopra illustrata si propone il seguente disegno di legge, che aggiorna altresì la disposizione vigente con le intervenute modifiche costituzionali, sostituendo la dizione « cittadini del Regno » con quella « cittadini della Repubblica ».

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è così modificato:

« I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto ».